

**Molestie olfattive e getto di cose pericolose. Quando gli odori molesti di cucina diventano reato.**

**Breve nota alla sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione 24 marzo 2017 n. 14467**

*A cura dell'Avv. Valentina Stefutti*

Nella sentenza in rassegna, che è stata fatta oggetto di menzione anche su numerosi quotidiani, la Suprema Corte ha affermato il principio, peraltro non innovativo, ma che è andato via via consolidandosi, nei termini che illustreremo, per cui le esalazioni provenienti dalla cucina di un appartamento privato, ove superino i limiti della normale tollerabilità per i vicini, assumano valenza illecita per chi se ne renda responsabile, ai sensi dell'art.674 c.p. in materia di getto di cose pericolose, secondo cui *“Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro”*.

Si tratta di una fattispecie di reato, avente natura contravvenzionale, ben nota ai nostri Lettori, per essere stata sovente oggetto di illustrazione sia sulle pagine di questa rivista che nel corso degli eventi seminariali organizzati da Diritto all'Ambiente.

Sin dalla sentenza 17 gennaio 2008 n.2475, la Suprema Corte, rammentato come per “molestia” dovesse intendersi una situazione di fastidio, disturbo, di turbamento della tranquillità e della quiete idonea a produrre “un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione”, aveva precisato quali fossero i criteri per stabilire se una determinata condotta fosse sussumibile o meno nella fattispecie di cui all'art.674 c.p.

Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, il reato doveva ritenersi sussistente sia nel caso di superamento degli eventuali limiti tabellari fissati dalle leggi speciali (non è evidentemente il caso delle emissioni derivanti dalla cottura di certi cibi), sia nel caso in cui le

emissioni di gas, fumo o vapori, seppure autorizzate e contenute nei limiti tabellari, fossero risultate in concreto moleste.

E ciò perché entrambe le ipotesi rientravano nei «casi non consentiti dalla legge» cui fa riferimento la norma incriminatrice.

Successivamente, è andato affermandosi un orientamento più restrittivo, secondo cui il reato poteva ritenersi configurato solo nell'ipotesi in cui le emissioni fossero sia idonee a superare la normale tollerabilità (nel senso di cui all'art.844 c.c.) sia eccedenti i limiti tabellari fissati dalle leggi speciali. In caso contrario, al più, si sarebbe configurato solo l'illecito civile.

Finché, la Suprema Corte, pur condividendo complessivamente tale approccio ermeneutico, ha ritenuto di fare un passo ulteriore, precisando le condizioni per cui il reato deve intendersi comunque configurato nel caso in cui, come quello delle emissioni olfattive, i limiti tabellari non esistano.

In tale ultimo caso, ha chiarito la Suprema Corte, il criterio ermeneutico che deve guidare il Giudice è quello della cd. stretta tollerabilità, in cui la tollerabilità è misurata in base delle conseguenze e agli impatti che producono su chi si trovi a subire tali molestie.

In sostanza, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 seconda parte c.p., nella citata sentenza del 2008 la Suprema Corte ha chiarito come occorra distinguere tra le due ipotesi:

- in presenza di precisi limiti tabellari fissati dalla legge, il reato sussiste solo laddove le emissioni superino tali valori-limite e siano in concreto idonee ad arrecare molestia alle persone;
- in mancanza di limiti tabellari di legge – ed è esattamente il caso le molestie olfattive – il reato sussiste qualora le emissioni abbiano carattere effettivamente molesto, secondo una valutazione che il giudice deve compiere alla stregua dei criteri di stretta tollerabilità.

Si è così arrivati alle sentenze della Suprema Corte n. 7605/12, in cui un'attività di panificio era stata ritenuta illecita da parte del soggetto emittente, a cagione delle emissioni di fumo e vapori che avevano imbrattato un condominio vicino e n.45225/12 in cui gli odori provenienti dall'attività di pizzeria erano stati ritenuti "molesti" per i vicini e per gli effetti idonei a ritenere configurato il reato.

Nella sentenza in commento, che si colloca nel medesimo filone giurisprudenziale, viene in essere il caso di condomini molestati da odori provenienti dalla cucina dei vicini, ove si cucinavano cibi che producevano forti emissioni odorigene, quali sughi pesanti e fritti, oggettivamente molesti per chi si era trovato a subirle, ed conseguentemente idonei a creare impatto negativo sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione.

Il tutto con la rilevante precisazione che ove il limite di cui all'art.844 c.c. venga ritenuto superato, secondo il prudente apprezzamento del Giudice, non esistendo, in questo caso, limiti tabellari alle emissioni odorigene, non occorre neppure espletare una perizia tecnica.

*Valentina Stefutti*

*Pubblicato il 7 aprile 2017*

*In calce la sentenza in commento*

---



14467-17

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Piero Savani - Presidente -

Claudio Cerroni

Giovanni Liberati

Ubalda Macrì - Relatore -

Alessandro Maria Andronio

Sent. n. sez. 3418

PU - 22/11/2016

R.G.N. 52651/2014

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da Venturin Roberto, nato a Monfalcone, il 30/07/1939 e Pignone Maria, nata a Rionero in Vulture il 24/11/1939, avverso la sentenza 1.4.2014 della Corte d'Appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso con la conferma delle statuizioni civili.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte d'Appello di Trieste con sentenza in data 1.4.2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia in data 20.7.2011, appellata dagli odierni ricorrenti ed in via incidentale dal Procuratore generale della Repubblica di Trieste, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato loro ascritto, per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione; ha confermato nel resto l'impugnata decisione; ha condannato gli appellanti alla refusione delle spese alla costituita parte civile. I coniugi Venturin sono stati chiamati a rispondere della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. perché, nella qualità di proprietari dell'appartamento al piano terra del fabbricato

in Monfalcone, via degli Argonauti, n. 8, provocavano continue immissioni di fumi, odori e rumori nel sovrastante appartamento del terzo piano di proprietà di Pazienza Viviana e Hualich Walter, così molestandoli ed imbrattando l'alloggio da loro occupato, in Monfalcone dal 29.5.2004 al 3.4.2007.

2. Con un unico motivo di ricorso, gli imputati lamentano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in riferimento agli art. 674 e 1 c.p. nonché 25 Cost. Sostengono che l'art. 674 c.p. non è estensibile analogicamente alle emissioni di odori e che, secondo la dottrina maggioritaria, è necessario che le emissioni siano atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone e che siano vietate dalla legge, mentre nella fattispecie si trattava di emissioni di odori di cucina che, per loro natura, non erano atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone e che certamente non erano vietate dalla legge. Precisano che la giurisprudenza di legittimità che si era occupata dell'art. 674 c.p. con riguardo agli odori si era riferita alle "molestie olfattive" derivanti da attività industriali e solo agli odori che avevano superato il cosiddetto limite della stretta tollerabilità, che comunque avrebbe dovuto essere accertato a mezzo perizia. Chiedono quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'assoluzione dal reato di cui all'art. 674 c.p., perché il fatto non sussiste.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte d'Appello di Trieste, con motivazione ampia ed accurata, ha escluso la possibilità di pronunciare l'assoluzione per insussistenza del fatto ed ha dichiarato invece la prescrizione, perché, non solo ha ritenuto correttamente sussunta la fattispecie concreta sotto la previsione dell'art. 674 c.p. che comprende anche le emissioni olfattive moleste come spiegato da questa Sezione con sentenza n. 45230/2014, Rv 260980, ma ha anche valutato in modo congruo la prova dei fatti raggiunta in primo grado attraverso le testimonianze delle persone offese, definite come chiare, precise, logicamente strutturate, ribadite in sede dibattimentale senza alcuna contraddizione ed esposte senza inutili enfattizzazioni, marcature o sottolineature di qualche aspetto della vicenda oltre il necessario e l'essenziale. Il fatto che tra le parti vi fossero contrasti di vicinato non poteva di per sé solo infirmare la complessiva attendibilità delle persone offese, in particolare dallo Hualic, che aveva dichiarato che quando gli imputati cucinavano, oltre ai rumori molesti dell'estrattore, "s'impregna l'appartamento dell'odore...del sugo, fritti eccetera, mi pareva di avere la cucina loro in casa mia". In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato come riscontro esterno alla denuncia, la deposizione del teste Coloni Claudio, il quale





chiamato ad ispezionare professionalmente, a spese delle persone offese, la canna fumaria, aveva accertato che presentava una fessurazione verticale, che, a suo dire, era "certamente" la causa della fuoriuscita di odori, vapori, e finanche dei rumori e residui di combustione.

La doglianza dei ricorrenti, quantunque ricondotta nel vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), a ben vedere si risolve in una censura meramente fattuale, del tutto disancorata dalle emergenze probatorie che risultano dal testo del provvedimento impugnato, e si fonda su deduzioni di carattere assertivo smentite dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale riportati nella sentenza impugnata.

Come precisato dal precedente giurisprudenziale citato, la contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p. è configurabile anche nel caso di "molestie olfattive" a prescindere dal soggetto emittente (nella fattispecie la Cassazione si era occupata di odori da stalla; in motivazione numerosi riferimenti ai precedenti giurisprudenziali), con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, condizione nella specie sussistente, al criterio della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. (Sez. 3, n. 34896 del 14/07/2011, Ferrara, Rv. 250868), che comunque costituisce un referente normativo, per il cui accertamento non è necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento, come avvenuto nel caso di specie, su elementi probatori di diversa natura e dunque sulle dichiarazioni delle persone offese e del tecnico di loro fiducia.

### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 22 novembre 2016.

Il Consigliere estensore

Ubalda Macri

Il Presidente

Piero Savari

